



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 23-12-2019
N° DELIBERA: 62

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA E SICUREZZA URBANA.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 11:10 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X		MONIELLO VINCENZO	X	
BERNARDO GIANCARLO	X		NUZZO GIUSEPPE	X	
BIONDO VERONICA	X		NUZZO MICHELE	X	
CIOFFI ANNA	X		PASCARELLA LIDIA	X	
CRISCI PASQUALE	X		SGAMBATO MARIA GIUSEPPA	X	
DE LUCIA CARMINE	X		DI CECCO DANILO	X	
DE LUCIA CARMINE	X		VIGLIOTTI VINCENZO	X	
FERRARA MARCANTONIO	X				
IADARESTA PASQUALE	X				
MASIELLO MAURIZIO		X			

Presiede il sig. **PASQUALE IADARESTA**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - Dott.ssa **CLAUDIA FILOMENA IOLLO**

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana di questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 09.10.2001, presenta evidenti margini di obsolescenza normativa nei contenuti, nell'articolazione degli interessi da sottoporre a tutela e nell'apparato sanzionatorio e cautelare;
- a fronte delle mutate condizioni economico-sociali del Comune di Santa Maria a Vico e al fine di regolamentare fenomeni emergenti non disciplinati, si è reso sempre più necessario ricorrere al potere di Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 54 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);
- la Corte Costituzionale, con Sentenza del 4/ aprile/ 2011, n. 115, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), nella parte in cui, di fatto, consentiva al Sindaco di emanare Ordinanze normative, ha contestualmente statuito l'impossibilità per lo stesso Organo Politico di regolamentare situazioni di degrado con tali Ordinanze confinandole nel solo ambito di operatività della contingibilità ed urgenza e, conseguentemente, condizionando la necessità di ricollocare tale potere normativo nel più corretto alveo regolamentare;
- con particolare riferimento alle problematiche più evidenti riscontrate sul territorio, spesso oggetto di conflitti e tensioni sociali e in passato già disciplinate, parzialmente, con ricorso al potere di Ordinanza del Sindaco, si è ritenuto di tutelare e garantire la sicurezza urbana in via ordinaria attraverso l'esercizio della potestà regolamentare;
- con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", sono state introdotte sostanziali modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco previste agli artt. 50 e 54 e si è provveduto a declinare nuove misure reattive a tutela del decoro urbano, quali l'ordine di allontanamento o il divieto di accesso, la cui concreta attivazione, oltre a casi espressamente regolati per legge, è prevista anche in luoghi specificamente individuati dal Regolamento di Polizia Urbana (art. 9, co. 3, D.L. n. 14/2017

CONSIDERATO che l'obiettivo perseguito con l'adozione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana concerne, altresì, la tutela della sicurezza urbana e della serena e civile convivenza, nel rispetto dei principi generali;

RILEVATA per quanto sopra delineato, la necessità di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana contenente norme che tutelino i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini che vivono nel territorio di questo Comune, promuovendo norme di comportamento improntate alla convivenza e alla tolleranza, a favore di una cultura della legalità e dello sviluppo della coscienza civile dell'ordinamento, attraverso l'individuazione di quei comportamenti potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio o pericolo all'incolumità delle persone e alle loro attività;

RITENUTO:

- che l'applicazione del nuovo Regolamento permetterà anche una più efficace attuazione delle misure previste dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, in tema di lotta al degrado e tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, con particolare riferimento alle aree urbane sui quali insistono scuole, plessi scolastici monumenti o altri istituti e luoghi della cultura o siti destinati a verde pubblico ritenuti meritevoli di maggiore attenzione e vigilanza;
- che tale strumento detta norme autonome o attuative integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - convivenza civile e sociale,
 - sicurezza, vivibilità e qualità dell'ambiente urbano,
 - tutela del patrimonio pubblico,
 - disciplina del suolo e dello spazio pubblico,
 - tutela della quiete pubblica e privata;

RICHIAMATA la normativa di riferimento emanata in materia;

RILEVATA la necessità di coordinare in un unico regolamento la tutela degli interessi pubblici sopra enunciati;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di approvare apposito Regolamento al riguardo;

PRESO ATTO, altresì, che la bozza è stata approfonditamente esaminata dalla Commissione Comunale per la stesura e modifica dei regolamenti che ha chiuso favorevolmente il relativo verbale in data 19.12.2019;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI APPROVARE** l'allegato **REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA;**
2. **DI DARE ATTO** che con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in materia e in contrasto con il presente Regolamento;
3. **DI DARE ATTO**,altresi, che ai sensi dell'art.49 del TUEELL, il presente provvedimenti non comporta oneri di spesa e non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio Comunale

Deliberazione n. 62 del 23-12-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

-Prov. di Caserta-

***REGOLAMENTO DI POLIZIA E
SICUREZZA URBANA***

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Capo I° (Definizioni generali)

Art. 1 (Disciplina della Polizia Urbana)

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità nei limiti e nelle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.
2. Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco limitatamente a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni od integrazioni ovvero i Dirigenti limitatamente a quanto previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo 267/2000. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati a uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Art. 2 (Funzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, impartisce al Comandante del Corpo le direttive sull'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti a lui riservati previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, concorrendo ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali, attraverso gli ordini di servizio di competenza del Comandante della Polizia Locale.

Art. 3 (Ruolo della Polizia Municipale e degli altri agenti di polizia amministrativa)

1. Il Servizio di Polizia Urbana è attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari e agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 14 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme e rispettando, per quanto compatibile, le attività lavorative in essere, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

Capo II (Individuazione delle aree di particolare decoro)

Art. 4 (Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e legge di conversione 18.04.2017 n.48)

1. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle stazioni e delle altre infrastrutture ferroviarie nonché delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da €100 a €300.

2. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da €100 a €300 sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione, dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale.

3. Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da €100 a €300 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.

5. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, dall'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Caserta nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, al competente Settore Servizi Sociali di questo Comune.

Art. 5 (Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio del Comune)

1. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:
a) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;

- b) chiese ed altri edifici dedicati al culto;
- c) monumenti;
- d) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
- e) parchi e giardini pubblici;
- f) Piazza Roma, Piazza IV Novembre, Piazza Falcone e Borsellino, Piazza Aragona, Piazza Rosciano Piazza Maielli, Piazzetta di Via Loreto(davanti alla chiesa),slargo di Via Mandre (davanti alla chiesa), Piazza Umberto I, Piazza del Ciabattino, Piazza San Marco .
- g) i parcheggi e le altre aree (slarghi) di sosta dei veicoli;
- h) Stadio Comunale;
- i) aree destinate allo svolgimento di mercati e adibite anche temporaneamente a fiere e a pubblici spettacoli;

e delle relative aree di pertinenza è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da €100 a €300.

2. Ai sensi del comma precedente si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di metri duecento dal perimetro esterno dei luoghi stessi.

3. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) , ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Caserta nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, al competente Settore Servizi Sociali di questo Comune.

Capo III (Tutela degli interessi generali)

Art. 6 (Divieto di utilizzo di loghi e simboli del Comune di Santa Maria a Vico)

1. Chiunque voglia utilizzare i loghi e i simboli del Comune di Santa Maria a Vico per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale.

2. Alla disciplina di cui al comma 1 sono soggette anche le iniziative poste in essere da soggetti senza fine di lucro.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato ovvero esercitato in difformità alle prescrizioni, ordinando il ripristino.

TITOLO II (PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI)

Capo I (Pulizia e ordine dei Centri Abitati)

Art. 7 (Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati)

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i luoghi pubblici, quelli aperti al pubblico ivi compresi i relativi suoli.

2. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è altresì vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i manufatti e le cose collocate nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico passaggio.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, informerà il competente Settore Patrimonio per le consequenziali attività finalizzate all'immediato ripristino delle condizioni precedenti alla messa in essere del comportamento vietato con spese in danno del trasgressore.

Art. 8 (Pulizia delle aree date in concessione)

1. È vietato ai concessionari di suolo pubblico a qualsiasi titolo, sporcare, gettare o lasciar cadere rifiuti solidi o liquidi e danneggiare o alterare in qualsiasi modo i luoghi concessionati.

2. I titolari o i gestori di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili aventi in concessione suolo pubblico nonché coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere costantemente pulite le aree in concessione in modo che eventuali rifiuti al suolo per effetto di fattori meteorologici (vento, pioggia, etc.) non sporchino le aree limitrofe non concessionate.

In ogni caso, almeno una volta al giorno, al termine dello svolgimento dell'attività sul suolo pubblico devono provvedere all'integrale pulizia delle aree concessionate.

3. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata pulizia dell'area concessionata fissando un tempo congruo per tale pulizia e in caso di inadempienza, da parte del trasgressore, informerà il competente Settore Ambiente per i conseguenziali provvedimenti sostitutivi in danno dell'autore della violazione.

4. Nel caso un concessionario, nell'ambito di un triennio, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della concessione per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della decadenza della concessione in caso reiteri il comportamento per la terza volta. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio della concessione.

Art. 9 (Ulteriori obblighi relativi a coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto)

1. Tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande sono tenuti a predisporre, durante l'intero orario di apertura dell'attività, un servizio di raccolta differenziata, anche in forma associata, dei rifiuti derivanti dalla loro somministrazione (resti di cibo, bottiglie, lattine, bicchieri contenitori, etc.) per un raggio di 30 metri lineari dall'ingresso o dagli ingressi della loro attività.

2. A tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande è vietato consegnare vassoi per la consumazione, fuori dagli spazi di pertinenza, di cibi e bevande.

3. Alle attività commerciali nonché alle attività artigiane è altresì vietato mettere a disposizione della propria clientela locali adiacenti o posti nelle vicinanze per il consumo dei cibi o delle bevande vendute.

4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione

del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza.

La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 (Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi)

1. Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici destinati alla clientela ha l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia e di farli fruire alla propria clientela.

2. Nel caso per ragioni di forza maggiore non sia possibile la fruibilità dei servizi igienici è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Settore AA. EE. e al Comando di Polizia Locale via P.E.C., o via mail, indicando il tempo necessario per il ripristino degli stessi. I predetti soggetti devono, inoltre, rendere la cosa a conoscenza degli avventori esponendo apposita segnaletica visibile dall'esterno del locale.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nel caso un esercente, nell'ambito di un triennio, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e di revoca dell'autorizzazione alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11 (Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici)

1. È vietato alterare l'estetica di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro del centro urbano o cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, difesa o reverenza, mediante affissioni di qualsiasi tipo, ivi compresa l'apposizione di biglietti ed adesivi di piccole dimensioni prodromici alla realizzazione di negozi giuridici di qualsiasi tipo, o comunque destinati a pubblicizzare manifestazioni o servizi a qualsiasi titolo espletate.

2. È vietato applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale su:

- la pavimentazione stradale,
- la segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalle altre normative statali e locali comprese le relative strutture di sostegno,
- la segnaletica dei percorsi pedonali turistici e/o culturali comprese le relative strutture di sostegno,
- le attrezzature e gli impianti che costituiscono fermate del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea,
 - gli impianti dell'illuminazione pubblica,
- le panchine,
- gli alberi,
- e su ogni altro elemento di arredo urbano.

3. Rispondono, inoltre, a titolo proprio delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 coloro che dalle predette violazioni ricevono oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria senza necessità di provare che siano i committenti delle azioni sanzionate.

4. Fatto salvo che il fatto non sia punita da specifica normativa statale la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino della segnaletica nel sito originario ovvero l'immediata rimozione di quanto applicato o affisso fissando un tempo congruo per tale rimozione.

6. Qualora non sia possibile provvedere all'immediata rimozione di quanto applicato o affisso, provvederà l'Amministrazione Comunale per il tramite del competente Settore Tecnico-Servizio Patrimonio -, addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato nonché di colui che ne riceve oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 12 (Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili)

1. È vietato il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta

Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico e in caso di inadempienza, da parte del trasgressore, informerà il competente Settore Ambiente per i conseguenziali provvedimenti sostitutivi in danno.

Art. 13 (Battitura di indumenti, panni e tappeti)

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio ovvero dalle finestre e dalle terrazze, indumenti, panni, tappeti, stuoie, materassi, stracci e simili.

2. In deroga al divieto di cui al comma precedente è consentito compiere tali operazioni dalle ore 7.00 alle ore 9.00 dei giorni feriali e dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dei giorni festivi avendo cura di preventivamente accertare che contemporaneamente al compimento delle predette attività non transitino pedoni, veicoli ovvero di non arrecare disturbo alle attività economiche sottostanti.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 (Caduta di acqua sulla pubblica via)

1. È vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio a seguito di lavaggi, innaffiatura di fiori e piante o per qual si voglia altra ragione.

2. È, inoltre, vietato spargere o gettare acqua sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio quando le condizioni meteorologiche lasciano prevedere possibilità di gelate.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15 (Scarichi pubblici e privati)

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature o rifiuti liquidi nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli immobili e chiunque sia nel loro godimento deve provvedere alla manutenzione e a garantire il buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. È facoltà dell'accertatore intimare al trasgressore il ripristino della pervietà nel più breve tempo possibile dei manufatti otturati. Nel caso di impossibilità di ripristino da parte del trasgressore, provvederà a darne notizia al competente Settore Tecnico-Servizio Manutenzione - per i conseguenziali provvedimenti sostitutivi in danno.

Art. 16 (Trasporto di materiali di facile dispersione)

1. Chiunque all'interno del territorio comunale intenda trasportare materiali di facile dispersione (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la rena, la calcina, il carbone, la terra, la sabbia, le limature, la segatura, i detriti, il fango, le acque luride, etc.) è tenuto ad assumere adeguati accorgimenti atti a impedire la dispersione nel suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati, oltre a rispettare integralmente la normativa nazionale in materia di circolazione stradale, di igiene e di ambiente.

2. Qualora, anche per fatto accidentale non dipendente dalla volontà del trasportatore, dovessero verificarsi perdite di carico anche parziali o dispersioni nel suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati, il trasportatore deve provvedere all'immediata pulizia delle aree interessate dalla dispersione nonché alla loro eventuale bonifica, dandone immediata notizia all'Autorità Comunale;

3. È vietato, comunque, effettuare trasporti di materiali di facile dispersione qualora le avversità delle condizioni meteorologiche possano facilitare detta dispersione.

4. Fatte salve l'applicazione delle norme del Codice della Strada, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata pulizia dell'area interessata alla dispersione da parte del trasportatore fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà a darne notizia al competente Settore Tecnico-Servizio Manutenzione - per i conseguenziali provvedimenti sostitutivi in danno.

Art. 17 (Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante)

1. I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a provvedere all'estirpamento dell'erba che invada le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio confinanti, a curare e potare le siepi e ogni altra pianta che invada la pubblica via, garantendo comunque che i rami più bassi non insistano mai meno di duecentoquaranta centimetri dal suolo.

2. I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti i giardini e le aree verdi, tagliando con regolarità l'erba, potando le piante e raccogliendo gli eventuali rifiuti che accidentalmente venissero a depositarvisi.

3. Fatte salve l'applicazione delle norme del Codice della Strada e/o provvedimenti specifici del Comune, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata pulizia dell'area verde interessata ricettacolo dei rifiuti, la potatura delle piante e delle siepi in modo che venga garantita l'altezza minima di duecentoquaranta centimetri dal suolo dei rami più bassi che sovrastano le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio fissando un tempo congruo al contravventore per l'effettuazione delle predette operazioni trascorso il quale provvederà a darne notizia al competente Settore Tecnico-Servizio Manutenzione per i consequenziali provvedimenti sostitutivi con oneri a carico del trasgressore.

Capo II (Decoro nei centri abitati)

Art. 18 (Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande)

1. È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati di aree verdi, giardini e parchi.

2. È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi.

3. È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico.

4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata, e nelle fattispecie previste ai commi 1 e 2, anche alla rimozione dei residui di cibi e bevande e dei contenitori.

6. Qualora la violazione dei divieti previsti dai commi 1 e 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento,

l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e dell'effettiva ostruzione alla circolazione pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Caserta nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, al competente Settore Servizi Sociali di questo Comune.

7. Nel caso che i contravventori dei divieti previsti dai commi 3 e 4 nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della revoca dell'autorizzazione alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 35 (Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via)

1. È vietata, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale.

2. È parimenti vietato dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uopo non predisposto ovvero senza un giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata e procede al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati per la commissione dell'illecito. 5. Qualora la violazione dei divieti previsti dal comma 3 e avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, per la circolazione pedonale e/o veicolare, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine

viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Caserta.

Art. 37 (Ulteriori atti contrari al decoro)

1. È vietato in tutto il territorio comunale in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico: a) sedersi o sdraiarsi sui monumenti; b) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane; c) entrare nelle aiuole, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle; d) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole e negli spazi erbosi dei giardini nonché nelle aree verdi interdette attraverso apposita segnaletica dei parchi; e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti; g) danneggiare strutture, arredi, giostrine installate nelle aree verdi, piazze e/o qualsiasi spazio pubblico; f) arrampicarsi sui lampioni dell'illuminazione pubblica;

2. È vietato, ai soggetti diversi da coloro che espletano compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada:

a) usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale;

b) utilizzare segnali luminosi o acustici analoghi, simili o anche che solamente imitino i dispositivi luminosi ed acustici previsti dall'art. 177 dello stesso Codice della Strada.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO III

(TUTELA DELL'INCOLUMITÀ E DELLA FRUIBILITÀ URBANA)

Capo I (Tutela dell'incolumità pubblica e della fruibilità dei Centri Abitati)

Art. 40 (Divieti relativi ai veicoli)

1. È vietata la circolazione dei monopattini, dei pattini e di tutti gli acceleratori di velocità comunque denominati, degli skateboard, degli hoverboard nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del Comune di Santa Maria a Vico;

2. È vietato circolare, parcheggiare o far sostare veicoli di qualsiasi tipo o trazione nelle piazze, sulle aree verdi e sulle aiuole.

3. È vietato abbandonare relitti di velocipedi sulla pubblica via o legarli o incatenarli alle transenne delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale ai pali

dell'illuminazione pubblica o dell'alimentazione della tranvia o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano compresi i porta bicicletta collocati nelle aree pubbliche o aperte al pubblico

4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, provvede a rimuovere i veicoli non targati e custodendoli in luogo idoneo fino al pagamento della relativa sanzione amministrativa. I velocipedi funzionanti e gli altri mezzi saranno portati nell'apposito magazzino comunale dove rimarranno in deposito gratuito a disposizione dei proprietari legittimi, in applicazione della disciplina di cui all'art. 923 e seguenti del codice civile. Ai fini della restituzione, la proprietà del mezzo dovrà essere dimostrata in modo idoneo. Nel caso di violazioni del precedente comma 2 l'accertatore applica la sanzione accessoria della rimozione del veicolo parcheggiato o che sosta sulle aree verdi o sulle aiuole con spese a carico del contravventore.

5. Nel caso di violazioni del precedente comma 3 l'accertatore provvede a far rimuovere i relitti abbandonati e a farli smaltire come rifiuti.

Art. 41 (Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue)

1. Sono vietati, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i giochi con la palla e ogni altro gioco, individuale o di gruppo, anche mediante il lancio di oggetti ed attrezzi, che possa arrecare pericolo o molestia alle persone, danni alle strade e alle proprietà pubbliche o private ovvero disturbo alla quiete pubblica.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica:

- alle aree appositamente attrezzate all'interno dei parchi e dei giardini pubblici ed in ogni altra area attrezzata dall'Amministrazione Comunale;

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'accertatore, inoltre, provvede a trattenere i palloni, gli oggetti e gli attrezzi di gioco custodendoli presso l'ufficio di appartenenza fino al pagamento della relativa sanzione amministrativa, anche in misura ridotta.

Art. 42 (Lavori rumorosi)

1. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani l'uso di martelli pneumatici e di ogni altra apparecchiatura similare azionata meccanicamente ovvero di escavatori, ruspe e di ogni altra macchina operatrice azionata da motore a scoppio nonché l'uso di generatori elettrici oltre ad ogni

altra attrezzatura che provochi rumori e vibrazioni è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 08.00 alle 20.00.

2. È vietato far uso di macchine operatrici e di altre attrezzature azionate da motore a scoppio sprovviste di un efficiente dispositivo silenziatore.

3. In caso di comprovata necessità e di pubblico interesse l'Autorità Comunale può autorizzare l'uso delle macchine operatrici e delle altre apparecchiature / attrezzature previste dal comma 1 in orari e giorni diversi da quelli previsti nel presente articolo.

4. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle zone che secondo il vigente strumento urbanistico sono destinate ad attività industriali e/o artigianali.

5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dell'utilizzo delle attrezzature che contravvengono i divieti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 48 (Lavori di giardinaggio)

1. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani è consentito fare lavori di giardinaggio tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20.00.

2. È vietato far uso di macchine taglia erba, di trattorini e di ogni altra attrezzatura azionata da motore elettrico o termico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dei lavori svolti fuori dagli orari previsti dai commi 1 e 2.

Art. 43 (Cautele obbligatorie in occasione di lavori)

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano in un'area pubblica o aperta al pubblico o nelle loro immediate adiacenze, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o liquidi possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

2. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri od altri oggetti prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico, ed ogni altro manufatto, quando sono dipinti o verniciati di fresco, devono essere adeguatamente segnalati o riparati.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta

Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 44 (Apertura di botole e chiusini)

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Chiunque, provvisto dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sollevi od apra caditoie, chiusini, botole o pozzetti deve adottare le adeguate cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, posizionare la necessaria segnaletica conforme al Codice della Strada nonché eventuali fanali a luce rossa in modo che le insidie siano visibili, durante la notte o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, a sufficiente distanza nonché a mantenerli costantemente efficienti.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino dei luoghi ovvero al posizionamento dell'idonea segnaletica.

Art. 45 (Rovino di parti od accessori di fabbricati)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 677 del codice penale, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta, anche mediante ispezioni periodiche, alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie o degli intonaci.

2. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per il tramite del competente Settore Tecnico- Servizio Manutenzione .

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'agente accertatore intimerà al trasgressore l'adozione di immediate misure volte a preservare la pubblica incolumità e ne informerà il competente Settore Tecnico – Servizio Manutenzione- per i provvedimenti sostitutivi in danno a carico dell'eventuale inadempiente.

Art. 46 (Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati)

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su aree pubbliche o aperte al pubblico .

2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore dispone l'immediata rimozione degli ornamenti pericolosi.

Art. 47 (Installazione di cavi elettrici)

1. I cavi per l'adduzione dell'energia elettrica, in via precaria o provvisoria nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono essere installati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. I cavi installati a terra devono essere protetti da appositi cavidotti proteggi filo.

3. I cavi aerei devono essere collocati ad almeno mt. 5,00 dal suolo nelle aree aperte alla circolazione veicolare.

4. Le installazioni di cui ai commi precedenti debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore dispone l'immediata rimozione dei cavi installati in modo difforme dalle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale o non rispettosi delle prescrizioni previste dal presente articolo.

Art. 48 (Emissioni di esalazioni, fumi e polvere)

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché quanto disposto dall'art. 674 del codice penale, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.

2. È fatto obbligo a tutti coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, di svolgere le predette attività in modo di minimizzare i rischi di arrecare danno

o molestia alle persone ed agli animali nonché ogni cautela possibile per evitare gli inconvenienti, secondo le migliori tecniche conosciute.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi e ne informerà il competente Settore Ambiente per i provvedimenti sostitutivi in danno a carico dell'eventuale inadempiente.

Art. 49 (Utilizzo delle fontane)

1. È vietato l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontane per usi diversi dal dissetarsi o sciacquarsi le mani.

2. È consentito altresì l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontane per abbeverare gli animali e per annaffiare le piante presenti sulla pubblica via con utilizzo di recipienti, quali secchi, annaffiatori. Non è consentito l'uso di tubi da giardino.

3. È vietato danneggiare o rendere non fruibili ostruendone le bocchette le fontane pubbliche.

4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

TITOLO IV (SICUREZZA URBANA)

Capo I (Vivibilità dei Centri Abitati)

Art. 50 (Disturbo della quiete e del riposo)

1. È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23,59 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00.

2. Parimenti nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati, deve avvenire avendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato.

3. È vietato l'uso di amplificatori sonori collocati all'esterno degli edifici ovvero collocati all'interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l'esterno.

4. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche l'intrattenimento.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica in occasione di pubbliche manifestazioni autorizzate dall'Autorità Comunale.

6. I divieti di cui al comma 1 sono posticipati dalle ore 23.59 alle ore 04.00 la notte del 1° gennaio.

7. La Giunta Comunale con proprio provvedimento, in occasione di particolari eventi o manifestazioni di pubblico interesse può autorizzare deroghe agli orari di cui al comma 1 in alcune parti del territorio comunale nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995.

8. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

9. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 51 (Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree)

1. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree.

2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che individua esattamente la delimitazione dei siti e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.

3. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

4. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande, artigiani del settore alimentare ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 52 (Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree)

1. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, le limitazioni stabilite ai sensi dell'articolo precedente possono essere precedute da riduzioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte dei concessionari.

2. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potrà essere vietata qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico, compresi nei plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo oltretutto l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica.

3. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potrà essere inoltre vietato, all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e

bevande, porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica.

4. Le limitazioni di cui ai commi precedenti sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che ne individua esattamente la delimitazione dei siti e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.

5. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

6. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 53 (Limitazioni agli orari di apertura di singoli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande)

1. Agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti i cui avventori tengano comportamenti quali stazionare all'esterno dei locali dando origine ad assembramenti, consumare bevande alcoliche sulla pubblica via in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti o i cui comportamenti non siano adeguati alle comuni regole di vita civile o che siano comunque idonei a compromettere il senso di sicurezza delle persone residenti e/o transiti, possono essere poste limitazioni agli orari di apertura.

2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che individua esattamente i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.

3. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

4. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 54 (Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici)

1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio per la sicurezza urbana costituendo luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa dimora, soggetti dediti all'ubriachezza abituale, etc., hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale (Sindaco) a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell'anti intrusione di tali aree ed edifici, e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.

2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in caso di inottemperanza il competente Settore Urbanistica del Comune provvederà con provvedimenti sostitutivi con spesa in danno dell'inadempiente.

Art. 55 (Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici)

1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio igienico sanitario hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo indicato e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.

2. Nel caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza, quale rappresentante della comunità, fissando un ulteriore termine a provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.

3. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo IV (Abusivismo commerciale)

Art. 56 (Trasporto di mercanzia in borsoni)

1. È vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore in tutto il territorio comunale, nonché a bordo dei mezzi pubblici
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore stesso, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Caserta.

Art. 57 (Sosta prolungata con borsoni contenenti mercanzia)

1. È vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta prolungata con mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo del trasgressore nonché in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori nello stesso luogo od in aree limitrofe distanti non più di 200 metri.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo dello stesso trasgressore nonché contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, oltre

ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.

4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Caserta.

Art. 58 (Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti)

1. È vietato, in tutto il territorio comunale, l'acquisto di mercanzia di qualsiasi genere posta in vendita in forma ambulante itinerante qualora la mercanzia stessa sia distesa a terra o appesa al corpo del venditore ovvero contenuta in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori.

2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia acquistata in violazione del divieto di cui al precedente comma 1, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.

4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Caserta.

Capo V (Altre misure di sicurezza urbana)

Art. 59 (Utilizzo e sosta all'interno di strutture da gioco recintate all'interno parcheggi, piazze, parchi ecc.)

1. Le strutture da gioco recintate (campetti di basket, calcetto, pallavolo e simili) realizzati all'interno di parcheggi, piazze ecc. possono essere utilizzate dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00. Fuori dai predetti orari è vietato a chiunque di utilizzare o anche solo sostare all'interno delle predette strutture.

2. Gli orari di chiusura delle predette strutture sono stabiliti dall'Autorità Comunale e possono essere differenziati sia in base alle stagioni sia in relazione alle eventuali problematiche manifestatesi di sicurezza urbana.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5.

L'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e dell'effettiva incidenza sulla fruibilità del parco da parte degli altri cittadini in relazione alle condizioni igienico sanitarie dei luoghi, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto.

L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Caserta nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai Settore Servizi Sociali di questo Comune.

Art.81 (Abrogazioni)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

-Prov. di Caserta-

3°SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordine di allontanamento

(articoli 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

In data.....alle ore.....il/la sottoscritto/aagente/ufficiale della Polizia Municipale del Comune di, con verbale n. del ha contestato al/la Sig/Sig.ranato/a a il e residente in identificato/a con.....la seguente violazione amministrativa :

1. **art. 9 D.L. 20.02.2017 n. 14 co. 1.** Perché teneva condotte che limitavano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti in altro luogo previsto dal regolamento di Polizia Urbana di questo Comune
2. **art. 688 c.p. Ubriachezza** Perché veniva trovato in condizione di manifesta ubriachezza in uno dei luoghi di cui al punto 1
3. **art. 726 c.p. Atti contrari alla pubblica decenza.** Perché In un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico di cui al punto 1, compiva atti contrari alla pubblica decenza
4. **art. 29 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. co. 1** Perché, nei luoghi di cui al punto 1, esercitava il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
5. **art. 29. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. co. 2** Perché, nei luoghi di cui al punto 1, violava le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 .
6. **art. 7 co. 15 bis D.lgs. 20 aprile 1992 n. 285.** Perché esercitava abusivamente l'attività di parcheggiatore e guardiamacchine in uno dei luoghi di cui al punto 1

Considerato

Che la suddetta violazione amministrativa è stata commessa:

- in infrastrutture, fisse e mobili**, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ovvero nelle relative pertinenze;
- in area urbana sottoposta a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana** che la individua come zona dove le predette violazioni comportano l'applicazione del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 commi 1 e 2 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e precisamente in

Ritenendo che per la violazione accertata debba essere disposto l'ordine di allontanamento per i seguenti

Motivi

perché la condotta limitava la libera accessibilità e la fruizione di infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano e delle relative pertinenze;

perché la condotta tenuta era lesiva della vivibilità e del decoro della città In quanto

.....
.....
.....
.....
.....

ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

ORDINA

Al/la

Sig./Sig.ra.....come in atti compiutamente identificata e generalizzata.

DI ALLONTANARSI DAL LUOGO OVE È STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE

Avvisi

Si da espresso avviso che il presente ordine cessa la propria efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 9, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 aumentata del doppio

Si avvisa inoltre che il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, in caso di violazione reiterata dell'ordine di allontanamento, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

- si allega copia del verbale di contestazione della violazione amministrativa
- posto che ne ricorrevano le condizioni, è stata data segnalazione al competente servizio Servizi Sociali di questo Comune per le attività connsequenziali con nota che si allega.

Il presente ordine viene redatto in triplice copia di cui una viene consegnata al destinatario dell'ordine di allontanamento, una viene inviata al sig. Questore di Caserta ed una viene trattenuta agli atti dell'ufficio in intestazione

Il trasgressore

L'agente/ufficiale di Polizia Municipale

.....

.....